



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "ANDREA MANTEGNA"
SEDE LEGALE VIA FURA, 96 C.F. 98092990179 - 25125 BRESCIA
TEL. 030.3533151 – 030.3534893 FAX 030.3546123
bsis031005@istruzione.it bsis031005@pec.istruzione.it www.istitutomantegna.edu.it



PROTOCOLLO PASSAGGI

VISTI

- D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, *Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*, in particolare artt. 192-193;
- L. n. 9 del 20.01.1999, *Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione*;
- L. n. 144 del 17.05.1999, art. 68: *Obbligo di frequenza di attività formative*;
- D.M. n. 323 del 09.08.1999, *Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione*;
- DPR n. 257 del 12.2000, *Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età*;
- OM. n. 90 del 21.05.2001, *Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001*;
- O.M. n. 87/2004, *Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144*;
- D.M. n. 139 del 22 agosto 2007, *Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione*.

CONSIDERATO

- Che si registrano numerose richieste di passaggio fra diverse istituzioni scolastiche;
- Che si ritiene opportuno adottare per tali passaggi modalità e procedure chiare ed esaustive;
- Che a tal fine si rende necessario stabilire e sottoscrivere un protocollo volto a regolare i passaggi degli studenti che ne facciano richiesta e ad assicurare loro condizioni favorevoli al successo formativo;

unanimemente si conviene quanto segue

Art.1 Ambito del protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo d'intesa fa riferimento a tutte le situazioni in cui uno studente in età di l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto dovere di istruzione e formazione si trova coinvolto in un passaggio tra istituzioni scolastiche; esso definisce le modalità con cui, compatibilmente con le capacità ricettive della scuola accogliente, saranno attivati i processi relativi alla regolarità del flusso delle informazioni tra l'istituzione di provenienza e quella di destinazione;

Art.2 Riconoscimento della pari dignità

Le differenti offerte formative del territorio hanno pari dignità e qualità. Relativamente a qualsiasi legittima richiesta di passaggio, gli atteggiamenti e i comportamenti, anche verbali, saranno tesi a connotare il passaggio stesso come nuova opportunità di successo formativo per il giovane.

Art.3 Azioni educative connesse al passaggio

Le istituzioni scolastiche, assumendosi la responsabilità educativa nei confronti di ciascun studente, si adoperano affinché il passaggio avvenga una volta messe in atto misure preventive contro il rischio d'insuccesso e realizzati interventi individuali nei quali sia stata considerata la possibilità di un cambiamento di percorso.

A tal fine l'Istituto promuove iniziative di orientamento e riorientamento mirate esclusivamente al successo formativo dello studente, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati: il giovane, la famiglia, i docenti, gli eventuali operatori.

Art.4 Riferimenti concordati circa le condizioni di passaggio

Art. 4.1. Trasferimenti da altra istituzione scolastica in classi successive alla 1^a del medesimo indirizzo di studi frequentato

1. L'iscrizione dello studente frequentante in altra istituzione scolastica, presentata per una classe del medesimo indirizzo di studio, è accolta in qualunque momento dell'anno scolastico se richiesta a motivo di trasferimento della residenza dello studente.
2. In tutti gli altri casi la richiesta d'iscrizione deve intervenire, ordinariamente, fra la conclusione delle attività didattiche di un anno scolastico e la data prevista per l'inizio di quello successivo; è prevista la possibilità che la richiesta, se debitamente motivata, possa essere accolta anche dopo l'avvio delle attività didattiche, comunque entro e non oltre la conclusione del primo periodo didattico della scuola ricevente; se la richiesta interviene a ridosso della conclusione del 1^o periodo didattico, l'iscrizione è autorizzata dopo l'acquisizione delle relative valutazioni formalizzate in sede di scrutinio dall'istituzione scolastica di provenienza.
3. L'accoglimento delle richieste d'iscrizione di cui al precedente comma 2 è subordinato all'effettiva disponibilità di posti in una delle classi di naturale destinazione, tenuto conto dei vincoli normativi che regolano la materia, anche in ordine alla presenza, nel gruppo classe, di studenti certificati ai sensi della L. n. 104/1992 o della L. n. 170/2010 o comunque rientranti nella casistica definita dalla Dir. Min. 27.12.2012.
4. Qualora, a motivo dell'applicazione dei criteri di autonomia e flessibilità di cui al DPR n. 89/2010, art. 10 comma 1, fra il piano degli studi seguito nella scuola di provenienza e quello adottato nell'Istituto si riscontrino differenze che riguardano intere annualità di una o più discipline, l'iscrizione può essere subordinata alla formalizzazione di un numero corrispondente di debiti formativi, che vanno saldati, secondo modalità e tempi fissati dal consiglio di classe, entro l'anno scolastico o comunque entro un termine di tempo preordinato.

Art. 4.2. Trasferimenti alle classi 1^a da classi 1^a di altro indirizzo di studio

1. I trasferimenti alle classi sono consentiti senza formalità, previo colloquio motivazionale e subordinatamente all'effettiva ricettività dell'Istituto, entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico; le carenze formative nelle discipline che non sono state oggetto di studio dovranno essere recuperate attraverso attività di riallineamento a cura della famiglia secondo le indicazioni della scuola ricevente.

Art. 4.3. Trasferimenti alla classe 2^a da altro indirizzo di studio

1. L'iscrizione alla classe 2^a da parte di uno studente in possesso dell'idoneità al 2^o anno di corso ottenuta frequentando un indirizzo di studi diverso da quello richiesto, non è subordinata al superamento di esami integrativi, ma comporta un colloquio formale, prima della data di inizio delle attività didattiche e comunque entro e non oltre i dieci giorni successivi, volto ad accertare eventuali carenze formative e a stabilire le misure idonee per compensarle nella prima fase dell'anno scolastico, nonché forme, modi e tempi per

l'effettuazione delle relative verifiche.

2. La domanda di ammissione al colloquio presentata dagli studenti di cui al comma precedente che si trovano nella condizione di "sospensione del giudizio" è accolta con riserva ed è considerata annullata qualora lo studente non ottenga la prescritta ammissione alla classe successiva; l'eventuale richiesta di ammissione alla classe 1^a dell'indirizzo per cui era stata presentata domanda potrà essere accolta solo nel caso in cui risulti disponibilità di posti dopo la conclusione degli scrutini di settembre e una volta soddisfatte ed esaurite eventuali liste di attesa.
3. A esito del colloquio di cui al comma precedente si procede alla formalizzazione delle carenze formative assumendo a riferimento i traguardi, stabiliti in termini di obiettivi minimi, previsti per ciascun anno di corso e per ciascuna disciplina compresa nel piano degli studi dell'indirizzo prescelto, che sono oggetto di periodico aggiornamento a cura dei rispettivi dipartimenti.

Art. 4.4. Trasferimenti alle classi successive alle 2^a da altro indirizzo di studio ed esami integrativi

1. L'iscrizione a una classe successiva alla 2^a da parte di uno studente in possesso dell'idoneità all'anno di corso richiesto ottenuta frequentando un indirizzo di studi diverso, è subordinata al superamento di esami integrativi da sostenere avanti ad apposita commissione e in sessione estiva, che deve concludersi entro il giorno precedente la data di avvio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico fissata dal calendario scolastico d'istituto; dopo tale data, dunque, i passaggi d'indirizzo verso classi successive alla 2^a non sono in alcun modo consentiti.
2. La definizione degli esami integrativi, che possono riguardare intere annualità di una o più discipline e/o "integrazioni di programma", è stabilita dal dirigente scolastico dell'Istituto previa comparazione fra i piani degli studi previsti dall'indirizzo di precedente frequenza e da quello per cui è richiesta l'iscrizione.
3. Lo studente che per effetto dello scrutinio finale di giugno si trovi nella condizione di "sospensione del giudizio" non può sostenere gli esami integrativi di cui al precedente comma 1 prima di aver ottenuto, nella successiva sessione di scrutinio, l'ammissione alla classe successiva dell'indirizzo frequentato; la domanda di ammissione agli esami integrativi presentata dagli studenti che si trovano in tale condizione, dunque, è accolta con riserva ed è considerata annullata qualora lo studente non ottenga la prescritta ammissione alla classe successiva; qualora la domanda di ammissione presentata lo preveda espressamente, lo studente può tuttavia sostenere gli esami integrativi per l'accesso all'anno di corso corrispondente a quello d'indirizzo diverso frequentato con esito negativo.
4. Il calendario degli esami integrativi è pianificato tenendo conto se possibile di quanto stabilito nel comma precedente, allo scopo di consentire agli studenti di poter sostenere sia le prove previste per il superamento dei debiti formativi formalizzati nello scrutinio di giugno, sia gli esami integrativi per il passaggio ad altro indirizzo. A tale fine le istituzioni scolastiche si impegnano a convergere verso calendari relativi agli esami giudizio sospeso che si concludano entro il termine dell'anno scolastico.

Art. 5. Istruzione delle pratiche e iscrizione a esami e colloqui

1. Le domande di ammissione a esami integrativi e al colloquio previsto per l'accesso alle classi 2^a devono essere presentate presso gli uffici di segreteria ordinariamente entro e non oltre il 30 giugno, salvo eventuali motivate deroghe autorizzate dal dirigente scolastico; dopo la pubblicazione del calendario degli esami e dei relativi scrutini della sessione estiva si possono accogliere in deroga – comunque non oltre il 15° giorno precedente l'inizio della sessione - soltanto domande che non comportino l'istituzione di commissioni non già previste da tale calendario. Per rendere possibile un contatto con i docenti è prevista la formazione di una classe "virtuale" utile a consentire ai candidati esterni, tramite il registro elettronico

Nettuno, di prenotare un colloquio con i docenti di riferimento. Tale opportunità non sarà fattibile per le domande pervenute oltre il termine delle attività didattiche.

2. Qualora la domanda sia presentata prima dell'effettuazione delle operazioni di scrutinio finale di giugno, dunque prima che si conosca l'esito valutativo relativo allo studente richiedente, si intende accolta con riserva ed è passibile di eventuale motivata rettifica.
3. La presentazione della domanda deve essere obbligatoriamente preceduta dall'istruzione della pratica a cura degli uffici di presidenza, attraverso uno o più colloqui personali con lo studente o, se minorenni, con i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, che vanno fissati contattando telefonicamente l'ufficio dei collaboratori del dirigente scolastico.
4. La domanda di ammissione deve essere corredata dalle ricevute dei seguenti versamenti:
 - a. tassa erariale pari a € 12,09, mediante modello F24, è dovuta soltanto dagli studenti che devono sostenere esami integrativi o d'idoneità;
 - b. contributo per spese di segreteria, mediante versamento della somma di euro 70,00 per esami di idoneità, esami integrativi e della somma di euro 20,00 per colloquio di accesso alla classe seconda. Non è previsto il pagamento del contributo per spese di segreteria per gli studenti con PEI differenziato.
5. Contestualmente alla presentazione della domanda o nei giorni immediatamente successivi allo studente richiedente sono consegnati in copia i programmi necessari per la preparazione dell'esame o del colloquio.
6. L'ammissione alle classi per effetto di tutte le casistiche di cui ai precedenti articoli, è subordinata al rilascio, da parte dell'istituzione scolastica di provenienza, del prescritto nulla osta, che viene richiesto, nel caso in cui l'iscrizione risulti subordinata al superamento di prove formali, dopo la pubblicazione degli esiti dei relativi scrutini.
7. I requisiti di carriera scolastica previsti per l'ammissione a esami integrativi e al colloquio previsto per l'accesso alle classi 2^a, se documentabili da pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, sono autocertificati dal richiedente; l'eventuale accertamento di quanto dichiarato è disposto mediante contatti diretti fra le amministrazioni interessate, ai sensi della L. n. 183/2011, art. 15. È comunque facoltà del richiedente produrre copia della documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruzione della pratica.

Il Dirigente scolastico

Giovanni Rosa